LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 9

"Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 Finalità e oggetto

- 1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti di eccellenza regionali, con specifico riguardo ai prodotti agroalimentari ai quali, per la qualità delle materie prime e la modalità di lavorazione, è stato attribuito dai consorzi di tutela il marchio comunitario a Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP).
- 2. La Regione, nel rispetto della piena tutela delle DOP e delle IGP, riconosce nei prodotti di eccellenza regionali pugliesi uno strumento efficace per promuovere e salvaguardare le produzioni agroalimentari, enogastronomiche territoriali e la biodiversità, per difendere la storia e le tradizioni, per tutelare i saperi locali, per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali e turistiche, nonché per promuovere un'identità del gusto di un determinato territorio e dei comuni che lo rappresentano.
- 3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, definisce e attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione, promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera e al suo rafforzamento, nonché allo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche sono definite e attuate nell'ambito di una leale collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale, turismo, cultura, politiche attive del lavoro e formazione, anche attraverso la partecipazione delle parti economiche e sociali.
- 4. Ai fini della presente legge, per prodotti di eccellenza regionali pugliesi di qualità si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari designati IGP o DOP, oppure registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Puglia riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998) relativi alle seguenti filiere:
 - a) lattiero-casearia;
 - b) ortofrutticola;
 - c) cerealicola;
 - d) olivicola;
 - e) vitivinicola, in relazione all'uva da tavola.

Art. 2 Misure di sostegno

- 1. Per le finalità della presente legge, fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato, la Regione attraverso l'erogazione di contributi economici:
 - a) sostiene il funzionamento dei consorzi di tutela dei prodotti di eccellenza regionali di qualità;

- b) promuove e supporta le attività di tutela, promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo dei prodotti di eccellenza regionali pugliesi;
- c) promuove e supporta la realizzazione di indagini, studi, diagnosi, monitoraggio e programmi o progetti di ricerca finalizzati alla valorizzazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo, con specifico riferimento ai temi dell'innovazione in agricoltura e al trasferimento tecnologico, ivi compresi progetti tesi a:
 - 1) realizzare percorsi enogastronomici con i prodotti di eccellenza pugliesi;
 - istituire un museo delle tradizioni e del gusto e dei prodotti di eccellenza pugliesi;
 - sostenere e promuovere percorsi formativi aventi a oggetto la produzione e la gestione dei prodotti regionali di eccellenza pugliesi.
- 2. I contributi previsti al comma 1 possono essere concessi ai consorzi di tutela, con sede nel territorio regionale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1999) nonché ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dagli stessi consorzi nell'arco di ciascun anno solare. I programmi individuano le attività, gli obiettivi specifici e le spese connesse per consentirne la realizzazione.
- 3. In sede di prima applicazione e per i primi tre anni di vigenza della presente legge, oltre ai consorzi di cui al comma 2, concorrono inoltre alla concessione delle misure di sostegno previste al comma 1 anche i consorzi di tutela non riconosciuti.
- 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse previsti al comma 1. Nella determinazione dei criteri di assegnazione delle risorse, la Giunta regionale favorisce i consorzi aventi a oggetto la tutela e valorizzazione dei prodotti DOP o IGP i cui disciplinari di produzione impongono la provenienza regionale del prodotto primario.
- 5. La Regione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa eurounitaria, statale e regionale, può cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché coerenti con la programmazione regionale.
- 6. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono cumulabili nei limiti di quanto previsto da norme eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3

Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio

- 1. È istituito il Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio, di seguito Tavolo.
- 2. Il Tavolo ha funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge.
- 3. Il Tavolo è composto da:
 - a) un rappresentante per ciascun consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito della filiera lattierocasearia;
 - b) un rappresentante per ciascun consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito delle filiere ortofrutticola e cerealicola;
 - c) un rappresentante per ciascun consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito della filiera della olivicoltura;
 - d) i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio regionale.
- 4. Nell'ambito del Tavolo, la Giunta regionale, d'intesa con lo stesso, può riconoscere tavoli tematici di filiera con le relative funzioni.
- 5. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore con delega all'Agricoltura o da un suo delegato.

- 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Tavolo.
- 7. La durata in carica dei componenti del Tavolo è pari alla durata della legislatura. I componenti restano comunque in carica in regime di proroga sino alla designazione di nuovi componenti.
- 8. La partecipazione al Tavolo e agli eventuali organismi previsti nel presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 4 Formazione degli operatori

1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, specifiche iniziative formative degli operatori coinvolti nella produzione e gestione dei prodotti di eccellenza regionali e nella promozione e gestione dei consorzi di tutela pugliesi dei prodotti DOP e IGP.

Art. 5 Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sui risultati ottenuti a fronte delle risorse finanziarie impegnate.

Art. 6 Norma finanziaria

- 1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, in un capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP", è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza e cassa e per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 in termini di competenza, di euro 50 mila, con contestuale riduzione di pari importo dalla missione 1, programma 11, titolo 1.
- 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
- 3. Al finanziamento delle misure previste nella presente legge, nei limiti di quanto previsto da norme eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dadi d'intercace del Teoriere Rif. Rel. Com. n. 12, del 300/2024 "Interventi per la diffusione della conocenza, promodones, administrazione entela dei produtti di eccellenza regionali relativi tuttà pugliosi delle DOP e RCP"

Auto-				PREVISION ACCIDIONATE	VARIAZIONE	IDMI	PREVISIONALOGIOGEATE
strate of goalone stade present forms and present forms against a forms against	MISSIONE, PROGRAMMA, ITTOLO	DESCONDISACIONAL		ALLA PERCEDENTE VARIAZIONE EMBECTED MA	IS ALTMINSTO	IN DOMESTICAN	ALLA DELLEGRA DS-GCOCKTO EMECHECIO SE CO
positionally generally of general positions of conjugates and generally provides the provides of competence of conjugates and competence of conjugates and competence of c		Divaryanzo di amministrazione		Man and the state of the state	00'0	95'0	
Feminally provides from the provides of coace provides of coace co	WILLIAM STATES	Servizi hittorionali, generali e di gestione Il Aliri servizi senerali					
provisional competency register agricobe e del nickena agroudimentari e perciase di competenza settore agricobe e del nickena agroudimentari e perciase di competenza politiche agroudimentari e percia di providenza di competenza settore agricobe e del nickena agroudimentari e percia providenza di competenza politiche agroudimentari e percia providenza di competenza providenza providenza di competenza providenza di competenza providenza providenza di competenza providenza providenza di competenza providenza pr		Spese correnti	named present		000	000	
princial; provides the case, credit a case, credit a provides the case, credit a cas			pervisors di competitiva		00'9	30,000,00	
provides it competents reddat present reddat prevides it competents provides it competents provides it competents provides it competents reddat present reddat present reddat present reddat prevides it competents provides it competents reddat prevides it competents provides it competents reddat prevent provides it competents reddat prevent reddat prevent reddat prevides it competents reddat prevent reddat prevent reddat prevides it competents reddat prevent reddat green r			previsions di catta		00'0	90'000'06	
recident ell gentioner. recident providence di competenza providente di competenza providence di competenza providence d		II Altri servizi penerali	residui presunti		000	0.00	
residate di positione providente di casa settore agricolo e del sistema agraudiamentare residat providente di casa providente d			previdence di competenza		00'0	30,000,00	
periodate di gentrali e di gentione residiate presenti competitore agricolo e del sistema agrualimentari e percenta del sistema agrualimentari e percenta del sistema agrualimentari e percenta agrualimentari e percenta agrualimentari e percenta del sistema del competitora del sistema agrualimentari e percenta del competitora del compet			previsions di cassa		00'0	90,000,00	
periodiane di competenza (p. 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300	DTALE MISSIONE		residui presunti		00'0	90'0	
providence di casa de formate conspirato de del aluterna agraculiarentari e pestra agraculiarentari agracultari agracult			previous di competenta		6,00	90,000,000	
settore agricolo e del alutenta agrociliarentario provisione di computatora providiane agrociliarentario provisione di computatora di computatora di canata settore agricolo e del alutenta agrociliarentare rendata en di canata pervisione di canata di canata pervisione di canata pervisione di canata pervisione di canata di canata pervisione di canata di canat			provident di cassa		00'0	90,000,00	
provides the provides of contact to the provides	gramma.	 Agricoltura, politiche agrosdimentari e peaca Svilappo del settorr agricolo e del sistema agrosdimentare 					
sections agriculture agriculture to red informs agriculture agricu	Titolo 1	Speac correnti	reads present		00'0	00'0	
nettore agricolo e del nistema agrudimentare resida presenta providente di casca politiche agrusdimentare providente di casca			pervisons di competenza		90,000,00	00'0	
reforce agricolo e del sistema agriculiarentese presiduan di compensata 2000/00 pervisiona di compensata 2010/00 2010/			pervisore di cassa		90 000 00	Od/p	
periodistic agro-admentation of periodistic di cana, preside di cana, 2010/000000 periodistic di cana, periodistic di cana, periodistic di cana, periodistic di cana, confide preside di cana, confide preside di cana, confide previdente di cana, confide di cana, confidente di can	tale Programma	Svilappo del settore agricolo e del sistema agrisalimentare	residud pressanti		00'0	00'0	
politiche agra-alimentiari e percei residat pressanti previdante di cassa residata prevanti previdante di cassa residata prevanti previdante di cassa residata di cassa resida			previsions di competenza		90,000,00	agip	
politiche agrouilmentari e percu residua presunt competenta (competenta (compe			previsions di cassa		90,000,00	od/b	
previdence di competenta 20 (000) (00	STALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalmentari e perca	residui presunti		00'0	90'0	
Provides di casa 20 (20) (20) Trainin provanti provides di casa present 20 (20) (20) Provides di casa present 20 (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (previolent di compensata		30,000,00	Od/D	
residua pressant 6,000 perviduas di compressa 50,000 perviduas di comp			previsions di cassa		20,000,00	000	
providence di competenza a Salabelaco 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	DTALE VARIAZIONI	IN USCITA	residui presunti		90'0	90'6	
providence di cassa 20,000,000 500,000			previsions di compenna		58,000,00	50,000,00	
restate present 00,00 previous di campienna 50,000,00 50,00 prevident di campienna 50,000,00 50,			previdence di cassa		50,000,000	50,000,50	
Statefa, to Statef	DTALE GENERALE D	ELLE USCITE	residui pressati		00'0	94,0	
00'09/mg			previous di competenta		20,000,00	50,000,00	
Figure Supprehensing da NICOLA PALADIN			previdence di cassa		50,000,000	50,000,00	
NICOL'A PALADIN						Fernati	Sgitslmente de
						NICC	L'A PALADIN

www.regione.puglia.it